

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3014

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOVERINI, DI GIORGI, PICCOLI NARDELLI, ROSSI, PRESTIPINO,  
LATTANZIO, NITTI, ORFINI, CIAMPI**

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e  
formazione tecnica superiore

*Presentata il 13 aprile 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rete delle fondazioni degli istituti tecnici superiori (ITS) rappresenta il principale canale per la formazione professionalizzante terziaria presente in tutte le regioni del nostro Paese.

A distanza di oltre tredici anni dalla loro costituzione, le fondazioni degli ITS, in molti casi, sono riuscite a stabilire solide relazioni di collaborazione con gli ambiti produttivi e dei servizi più significativi dei rispettivi territori, riuscendo così a garantire un'offerta formativa di qualità, certificata principalmente dall'indicatore medio di occupazione dei diplomati entro un anno, superiore all'80 per cento.

Si tratta di un importante traguardo, ottenuto applicando i criteri di flessibilità e di modularità indicati dalle Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la

costituzione degli ITS, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, essenziali per assicurare una stretta rispondenza dell'offerta formativa ai fabbisogni specifici delle imprese e la conseguente riduzione della distanza tra il mondo del lavoro e quello della formazione scolastica.

Nonostante questo eccellente percorso di crescita, la rete delle fondazioni degli ITS non rappresenta ancora un'istituzione formativa solida e indiscussa in grado di svolgere nel nostro Paese il rilevante ruolo ricoperto in altri Paesi europei, ad esempio, dalle *fachhochschule* tedesche, dalle *section de technicien superior* e dagli *instituts universitaires de technologies* francesi oppure dalle scuole universitarie superiori svizzere.

Dal confronto con queste istituzioni formative emergono chiaramente le debolezze specifiche delle fondazioni degli ITS nazionali, a cominciare dal numero degli allievi iscritti ai corsi, incomparabilmente più basso rispetto agli *standard* europei. Un divario numerico in buona parte riconducibile a un'inadeguata informazione delle famiglie e delle imprese e a un'insufficiente attività di orientamento scolastico degli studenti dei licei e delle scuole secondarie superiori.

Inoltre, si deve considerare che, nonostante il ventennale susseguirsi di numerose disposizioni legislative e iniziative statali e regionali, persiste una forte incertezza sui tempi e sui modi di finanziamento delle fondazioni degli ITS, che si ripercuote negativamente sulle attività di pianificazione e di promozione dei corsi e sul possibile cofinanziamento delle attività da parte dei privati.

Infine, è mancata una pianificazione di carattere nazionale, indispensabile per collocare la formazione professionalizzante terziaria nell'ambito delle politiche nazionali per l'innovazione e la crescita industriale e dei servizi e ormai non più rinviabile considerata la stretta relazione tra competenze abilitanti, produttività del lavoro e innovazione.

A conferma di quanto esposto possono essere citati i numerosi richiami della Commissione europea, contenuti nelle raccomandazioni rivolte all'Italia, ad aumentare gli scarsi e incerti investimenti per la formazione professionalizzante e a superare la mancanza di un adeguato coordinamento con le politiche industriali. La mancanza di un forte sistema della formazione professionalizzante viene, infatti, indicata dalla Commissione europea tra le cause principali che hanno rallentato la transizione dell'Italia verso un'economia basata sulla conoscenza, con conseguenze negative per la crescita della produttività delle nostre piccole e medie imprese e sulla creazione di buona occupazione.

La presente proposta di legge, in coerenza con le raccomandazioni della Commissione europea, intende promuovere l'attività formativa svolta dalle fondazioni degli ITS e aumentare il suo livello di qualità, integrando tale attività nell'ambito delle politiche nazionali ed europee per lo sviluppo e l'innovazione del settore produttivo e dei servizi. A tali fini, la presente proposta di legge interviene sulla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle fondazioni degli ITS, che sono ridenominate « accademie tecnologiche dell'innovazione ».

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Accademie tecnologiche dell'innovazione)*

1. La presente legge reca disposizioni per la riorganizzazione delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, disciplinate dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

2. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore istituite dal comma 1 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di « accademie tecnologiche dell'innovazione », costituiscono, con le università e con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il sistema nazionale dell'istruzione superiore, esercitando nell'ambito di esso le funzioni relative alla formazione terziaria professionalizzante.

3. Le accademie tecnologiche dell'innovazione rispondono alle esigenze culturali e professionali espresse dallo sviluppo dei nuovi modelli produttivi e di servizi, connessi con la trasformazione digitale delle imprese e con l'esigenza di assicurare la sostenibilità ambientale nei diversi settori del comparto economico.

4. Le accademie tecnologiche dell'innovazione, in attuazione di quanto disposto dal comma 3, erogano servizi di formazione finalizzati alla creazione di un'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la costituzione di reti di imprese competitive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

## Art. 2.

*(Coordinamento nazionale delle accademie tecnologiche dell'innovazione)*

1. Al fine di favorire la creazione di un sistema nazionale delle accademie tecnologiche dell'innovazione e di assicurare l'integrazione e il coordinamento degli interventi concernenti il governo, la promozione e il controllo del sistema, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Coordinamento nazionale delle accademie tecnologiche dell'innovazione, di seguito denominato « Coordinamento nazionale ». Il Coordinamento nazionale è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, anche da rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, nonché da rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e da un rappresentante delle accademie tecnologiche dell'innovazione.

## 2. Il Coordinamento nazionale:

*a)* provvede alla redazione di un piano nazionale per il governo, la promozione e il controllo delle accademie tecnologiche dell'innovazione, aggiornato con cadenza annuale;

*b)* favorisce i processi di integrazione tra gli indirizzi della programmazione nazionale in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo economico, a supporto della programmazione regionale, e l'offerta formativa delle accademie tecnologiche per l'innovazione;

*c)* promuove, di norma ogni due anni, l'aggiornamento delle aree tecnologiche, degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento del sistema di istruzione e forma-

zione tecnica superiore e dei parametri nazionali di riferimento in ordine alle caratteristiche dei percorsi formativi;

*d)* promuove lo sviluppo e il consolidamento del sistema della formazione terziaria non universitaria.

3. Ai fini della redazione e dell'attuazione del piano nazionale di cui al comma 2, lettera *a)*, il Coordinamento nazionale può avvalersi del supporto di un comitato tecnico composto da esperti dei Ministeri, delle associazioni e degli istituti di cui al comma 1.

4. Il piano nazionale di cui al comma 2, lettera *a)*, identifica gli interventi da realizzare a valere sulle risorse destinate all'istruzione e formazione tecnica superiore dal piano nazionale di resistenza e resilienza. Le regioni presentano un piano di sviluppo delle attività formative delle accademie tecnologiche dell'innovazione presenti nel proprio territorio, nel rispetto delle previsioni del piano nazionale di cui al comma 2, lettera *a)*.

### Art. 3.

#### *(Aree tecnologiche)*

1. Le accademie tecnologiche dell'innovazione operano in settori prioritari per lo sviluppo economico costituiti dalle seguenti aree tecnologiche:

*a)* efficienza energetica;

*b)* mobilità sostenibile, articolata nei seguenti ambiti:

1) trasporti terrestri e aerei;

2) trasporti marittimi;

*c)* nuove tecnologie della vita;

*d)* nuove tecnologie per il *made in Italy*, articolate nei seguenti ambiti:

1) sistema della meccanica;

2) sistema agroalimentare;

3) sistema della moda;

4) sistema della casa;

5) servizi alle imprese;

e) tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e per il turismo;

f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le aree tecnologiche di cui al comma 1 sono aggiornate in base alle indicazioni strategiche dei finanziamenti nazionali ed europei che prevedono la destinazione di apposite quote alla formazione professionalizzante e alla creazione di competenze per le aree legate alla sostenibilità ambientale e alla digitalizzazione.

3. Le regioni, d'intesa con il Coordinamento nazionale, prevedono adeguate azioni per incrementare la presenza degli studenti nelle aree tecnologiche individuate ai sensi del presente articolo.

#### Art. 4.

##### *(Riorganizzazione delle accademie tecnologiche dell'innovazione)*

1. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dalla legislazione vigente, le accademie tecnologiche dell'innovazione devono garantire *standard* organizzativi indicati dall'INDIRE, adeguano la propria attività a quanto previsto dalla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge e, entro il medesimo termine, provvedono a dotarsi delle seguenti figure professionali: un direttore generale, un coordinatore tecnico-scientifico, un responsabile dell'orientamento degli studenti, un responsabile dell'inserimento degli studenti nel mercato del lavoro e un responsabile amministrativo.

2. Le attività realizzate dalle accademie tecnologiche dell'innovazione sono attuate secondo criteri di qualità e indicatori di realizzazione e di risultato. Tali criteri assumono, come indicatori di risultato, il grado di attrattività, il successo formativo e il livello di occupazione dei diplomati e, come criteri di qualità, la *governance* in rete con le imprese, la flessibilità nella organizzazione della didattica, lo sviluppo di competenze orientate alle innovazioni

tecnologiche nelle aree di cui all'articolo 3. Le attività delle accademie tecnologiche dell'innovazione sono inserite in una banca di dati nazionale a fini di monitoraggio e di valutazione. La valutazione concorre alla erogazione di risorse premiali e alla revisione degli *standard* organizzativi di cui al comma 1.

3. La banca di dati delle accademie tecnologiche dell'innovazione e il monitoraggio di cui al comma 2 sono realizzati dall'INDIRE ai fini della graduatoria per l'assegnazione delle risorse premiali, che deve essere validata dal Coordinamento nazionale.

#### Art. 5.

*(Alternanza scuola-lavoro e premio annuale)*

1. Al fine di pianificare la presenza degli studenti nelle imprese del territorio, le accademie tecnologiche dell'innovazione promuovono l'alternanza scuola-lavoro mediante la stipulazione di convenzioni con le imprese situate nei rispettivi territori.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è istituito un premio annuale destinato alle accademie tecnologiche dell'innovazione che si sono distinte per la loro attività in conformità a quanto disposto dalla presente legge.



\*18PDL0142030\*